

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Art. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo
- c) prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 novembre 2013, 11. 128) applicando le procedure di vigilanza, di sorveglianza e di accertamento previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.;
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- h) tutelare l'ambiente dall'abbandono dei mozziconi di sigaretta.

Con il presente Regolamento e/o l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minore; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 2 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. È stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche (poiché costituiscono un modello che viene associato all'abitudine tabagica), in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, il/i nominativo/i del personale, denominato/i responsabile/i preposto/i, cui spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate al/ai responsabile/i preposto/i individuato/i dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 3 - CARTELLONISTICA

Ove vige il divieto di fumo devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione del/dei soggetto/i delegato/i alla vigilanza all'osservazione delle norme sul divieto di fumo cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete constatare le infrazioni ai sensi dei successivi articoli. Tali soggetti saranno individuati nominalmente.

Art. 4 – SOGGETTO/I DELEGATO/I ALLA VIGILANZA ALL'OSSERVAZIONE DELLE NORME SUL DIVIETO DI FUMO E PROCEDURA DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. Il/I responsabile/i preposto/i soggetto/i delegato/i alla vigilanza all'osservazione delle norme sul divieto di fumo, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, è/sono indicato/i sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. È compito del/dei responsabile/i preposto/i soggetto/i delegato/i alla vigilanza all'osservazione delle norme sul divieto di fumo:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. Si precisa che la contravvenzione al divieto di fumo è constatata in fragranza dell'illecito o successivamente all'acquisizione dell'atto di constatazione.

I soggetti responsabili dell'applicazione della normativa sull'osservanza del divieto di fumo in dettaglio devono rispettare la seguente procedura di accertamento:

- chiedere a chi fuma di spegnere la sigaretta
- contestare immediatamente la violazione al trasgressore
- richiedere al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, deve cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni; qualora vi siano, scrivendo sul verbale la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*
- qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inserire l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*
- provvedere alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dal Datore di lavoro (la compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva, data e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto)
- individuare l'ammenda che il trasgressore deve pagare secondo la procedura stabilita dalle norme in vigore
- consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza
- in mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'/ agli interessato/i entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R
- in caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento
- consegnare la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria (una per la scuola e una da inviare al Prefetto, che sarebbe l'”autorità competente” di cui alla lettera b articolo 4 della DPCM 14/12/95)
- qualora riceva/ricevano l'atto di contestazione deve/devono provvedere, sulla base dell'atto di constatazione redatto da altro personale scolastico (che ha comunque l'obbligo di vigilanza di segnalazione di eventuali infrazioni riscontrate come indicato), alla stesura del verbale dell'accertamento della violazione e procedere entro 90 giorni alla notifica dell'atto al trasgressore.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico e alle figure preposte, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

- Vigilare sul rispetto del divieto di abbandono di mozziconi di sigaretta.

3. Il/I responsabile/i preposto/i soggetto/i delegato/i alla vigilanza all'osservazione delle norme sul divieto di fumo viene/vengono individuato/i dal Dirigente Scolastico nelle persone di: tutto il personale scolastico con compiti di sorveglianza e vigilanza sugli studenti

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione.

5. Il/I responsabile/i preposto/i soggetto/i delegato/i alla vigilanza all'osservazione delle norme sul divieto di fumo resta/restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7. Il/I responsabile/i preposto/i soggetto/i delegato/i alla vigilanza all'osservazione delle norme sul divieto di fumo deve/devono essere munito/i di apposita disposizione di nomina (allegata al regolamento).

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Art. 5 – SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto **il/i responsabile/i preposto/i soggetto/i delegato/i alla vigilanza all'osservazione delle norme sul divieto di fumo** e tutto il personale docente e ATA, dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **55,00 € o 110,00 €** in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, **entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.**
3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo BIT e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico _____ – Verbale N. ____ del _____);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
4. **L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento** alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente a tutto il personale della scuola e anche, attraverso apposita comunicazione, alle famiglie degli alunni.

Art. 8 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato – Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.